

SCHEMA DI CONVENZIONE
AVENTE AD OGGETTO IL DIRITTO D'USO DEL COMUNE
DI BERBENNO DI VALTELLINA SUI FONDI
DELL'IMPRESA TMG S.P.A. NONCHÉ SUI BENI MOBILI
ANNESSI, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE, IN
LOCALITA' MADONNINA.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno presso lo
Studio, sono comparsi:

- il sig. Guglielmo Trivella (C.F.....) il quale sottoscrive
il presente atto non in proprio ma in nome e per conto della società
TMG s.p.a. (P. IVA 00620670141) con sede legale in Berbenno di
Valtellina Via Ranèe, 83/141, in qualità di amministratore unico, della
cui identità personale io Notaio sono certo, nel prosieguo anche
“Concedente” o anche *“Gestore dell'impianto di smaltimento dei
rifiuti”*

- l'Arch. Silvano Bongiolatti (C.F. BNGSVN64S06I829J) nato a
SONDRIO il 06/11/1964 e residente in BERBENNO DI
VALTELLINA Via PRADELLI, 55/4, il quale sottoscrive il presente
atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Berbenno di
Valtellina, autorizzato ed in esecuzione della delibera di Giunta
Comunale n. ... del, agli atti del Comune presso l'ufficio
segreteria, parte nel prosieguo anche indicata quale
“Concessionaria”

nel seguito, congiuntamente, anche le *“Parti”*

Premesso che

a) con determinazione n. 137 del 8 febbraio 2024, la Provincia di

Sondrio accoglieva la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dall'impresa TMG s.p.a. avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero (r5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da collocare nel comune di Berbenno di Valtellina (SO) - Via Campo Sportivo snc.;

- b) la suddetta autorizzazione consentiva la realizzazione dell'impianto di recupero dei rifiuti solo a seguito dell'approvazione da parte del Comune di Berbenno di Valtellina del progetto relativo alle opere di mitigazione e di compensazione previste dal Programma Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) ricadendo l'intervento negli elementi di primo livello della Rete ecologica regionale qualificati come non escludenti;
- c) il PRGR dispone che per siffatti interventi siano cedute o vincolate a misure compensative aree alternative almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto, prescrivendo altresì un obbligo di manutenzione ventennale;
- d) con atti a rogito del notaio Giulio Vitali, l'impresa TMG s.p.a. acquistava in Loc. Madonnina più fondi contigui prossimi a un'area di proprietà del Comune adibita alla fruizione collettiva, ove vengono periodicamente svolti eventi ricreativi;
- e) in data 6 aprile 2024, al Prot. n. 2936, l'impresa TMG S.P.A. presentava al Comune il progetto di cui al punto b) con il quale è stato previsto: 1) l'asservimento ad uso pubblico per anni venti dell'area all'uopo acquistata in località Madonnina la quale diverrà una zona a verde attrezzata fruibile dalla collettività; 2) un intervento per estirpare una specie arborea infestante e nociva nell'alveo del torrente Finale esistente.
- f) con delibera n. ____ del _____ il Comune di Berbenno di Valtellina approvava il progetto per le opere di mitigazione e di compensazione ambientale consentendo pertanto l'avvio dei lavori rivolti alla realizzazione dell'Impianto di recupero di rifiuti.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse e allegati.

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2. Oggetto della Convenzione.

1. Con la presente Convenzione il Concedente si obbliga a costituire, in favore del Comune di Berbenno di Valtellina, un diritto d'uso pubblico ventennale sui fondi di sua proprietà posti in Comune di Berbenno di Valtellina come contraddistinti in catasto al foglio 18:

- Mappale n. 136 sup. catastale mq. 400;
- Mappale n. 137 sup. catastale mq. 740;
- Mappale n. 138 sup. catastale mq. 430;
- Mappale n. 141 sup. catastale mq. 240;
- Mappale n. 169 sup. catastale mq. 945;
- Mappale n. 274 sup. catastale mq. 640;
- Mappale n. 170 sup. catastale mq. 685;
- Mappale n. 171 sup. catastale mq. 620;
- Mappale n. 172 sup. catastale mq. 540;
- Mappale n. 340 sup. catastale mq. 220;
- Mappale n. 291 sup. catastale mq. 350;
- Mappale n. 292 sup. catastale mq. 350;

Gli immobili in elenco, allo stato attuale delle visure ipotecarie e notarili, risultano essere privi da ipoteche di qualsiasi sorte.

2. Il costituendo diritto d'uso oggetto della presente convenzione viene concesso, nei limiti e ai soli fini del progetto presentato dalla società Concedente, affinché alla collettività sia consentito di poter fruire di dette aree.

3. La Concessionaria è immessa nel possesso delle aree sopra indicate contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo del diritto di uso pubblico in favore della stessa, che verrà effettuata entro 30 giorni

dall'esito fausto della verifica di cui al successivo articolo 3; dalla predetta data di stipula inizieranno a decorrere i vent'anni di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 3. Opere annesse e manutenzione. Termini di ultimazione dei lavori e consegna.

1. L'impresa TMG S.P.A. si impegna ad effettuare a regola d'arte, ed entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le lavorazioni previste nel progetto approvato con la delibera di Giunta comunale n..... del..... consistenti:

- a) in opere di livellamento terreno e ed eliminazione ceppaie;
- b) nella messa a dimora di piante;
- c) nella realizzazione dei sentieri ciclopedonali;
- d) nel ripristino dei muretti a secco ammalorati;
- e) nella fornitura e posa di: panche senza schienale; casetta bookcrossing; bacheca; bat box;
- f) nelle altre opere previste nel progetto di cui al punto b) delle premesse;

2. A seguito della realizzazione dei sopra indicati interventi, il Comune dovrà procedere, entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla richiesta all'uopo inoltrata dalla società concedente, alla verifica, mediante specifico atto di competenza del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del Comune, dell'avvenuta completa esecuzione, a regola d'arte, delle opere suddette, e a comunicare i relativi esiti non oltre quindici giorni.

3. In caso di esito negativo, l'Impresa concedente provvederà a completare l'intervento secondo le modalità ed entro i termini stabiliti

dal Comune.

4. In assenza di verifica o della comunicazione degli esiti nei termini indicati l'intervento eseguito si intenderà come accettato dal Comune.

5. Effettuata la verifica delle opere mobili annesse, nonché la stipula dell'atto costitutivo del diritto di uso pubblico di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulle predette opere mobili si estenderà il diritto d'uso pubblico, il cui termine finale è pedissequo al diritto medesimo.

6. L'Impresa concedente si obbliga, nei confronti del Comune di Berbenno di Valtellina, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde (sfalcio erba e potature piante), dei percorsi e delle strutture. Il decoro, la pulizia dell'area dai rifiuti rimane a carico della concessionaria, per un periodo di anni venti decorrenti dalla data di stipula dell'atto di cui al precedente articolo 2, comma 3, del fondo oggetto del diritto d'uso e di tutte le opere realizzate sul medesimo, a sensi del precedente comma 1. In particolare, oggetto della convenzione saranno i seguenti interventi:

- mantenimento del decoro dell'area, a carico del Comune;
- mantenimento dello stato del fondo dei sentieri e dei muretti a secco, a carico di TMG S.P.A.;
- mantenimento del verde dell'area mediante sfalci dell'erba e potatura delle piante con frequenza sufficiente a mantenere fruibile le aree a prato ed i sentieri, a carico di TMG S.P.A.;
- manutenzione dei pannelli informativi, delle bacheche, delle strutture e dell'arredo urbano inserito nel progetto a carico di TMG S.P.A.;

In accordo fra il concedente e la concessionaria, l'intera area potrà essere implementata con strutture fisse e semifisse quali giochi da

parco, percorsi vita, percorsi fitness, strutture per il cicloturismo, arredo urbano.

Articolo 4. Responsabilità per fatti illeciti occorsi.

1. Le parti convengono che per ogni fatto illecito che si dovesse verificare sui fondi concessi in uso, la Concedente sarà esclusivamente responsabile dei danni occorsi da un difetto, o da una inadeguatezza, a lei imputabile, della manutenzione.

2. Al fine di scongiurare atti vandalici o altri eventi infausti, nonché per verificare le responsabilità di cui al comma precedente, la Ditta Concedente si impegna a predisporre, idonei cavidotti e pozzetti. al fine di poter far installare, da parte del Comune, un idoneo impianto di videosorveglianza, i cui oneri e gestione saranno a carico della Concessionaria, da realizzarsi in modo che possa essere integrato con la tecnologia del sistema intercomunale di videosorveglianza della Polizia Locale di Media Valle.

Articolo 5. Efficacia della presente Convenzione. Estinzione del diritto.

1. La presente Convenzione è subordinata all'efficacia dell'autorizzazione unica per la realizzazione gestione dell'impianto di recupero e messa a riserva di rifiuti non pericolosi di cui alla determinazione n. 137 del 8 febbraio 2024, compresi i casi di revoca o sospensione della medesima, anche se imputabili al Gestore dell'impianto.

Articolo 6. Diritto di prelazione

1. Le parti concordano nel costituire per duecentoquarantatre mesi dalla data di stipula dell'atto di cui al precedente articolo 2, comma 3, un

diritto di prelazione in favore del Comune di Berbenno di Valtellina esercitabile qualora la Concedente volesse disporre a terzi dei fondi indicati all'art. 2.

2. Il trasferimento a terzi della proprietà dei fondi suddetti non pregiudica il diritto d'uso in favore del Comune e non comporta la caducazione dell'obbligo di manutenzione di cui al precedente articolo 3, prescritto in osservanza del PRGR.

Articolo 7. Divieto di cessione del diritto d'uso.

1. Il diritto d'uso non può essere ceduto o concesso in locazione, neppure ad Amministrazioni pubbliche o Enti senza scopo di lucro, senza il consenso della Concedente.

Le Parti si impegnano a valutare l'eventuale collaborazione con Associazioni, altri Enti no profit o anche privati, ai fini della gestione dell'area in loc. Madonnina.

Articolo 8. Restituzione dei beni.

1. Le Parti convengono che le opere di mitigazione siano dovute fintantoché sia in essere e in funzione l'impianto di gestione e recupero dei rifiuti.

2. Estinto il diritto d'uso per raggiungimento del termine finale o per le altre cause previste dalla legge o dal titolo, i beni oggetto della presente Convenzione devono essere restituiti alla Concedente, la quale non si potrà dolere del loro deterioramento causato dal normale uso.

Articolo 9. Pesi a carico della Concessionaria.

1. Per l'intera durata del diritto a lei concesso, la Concessionaria si impegna a sopportare i tributi, nei limiti e nei modi, al pari dell'usufruttuario.

2. Qualora il pagamento sia anticipato dal Concedente, questi ha diritto ad essere rimborsato senza indugio, presentando la relativa quietanza o analoga evidenza.

* * *

Avanti a me

f.to

.....

.....